

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: PROROGA DELLA RATEAZIONE PER I DEBITI TRIBUTARI

La conversione del D.L. n.201/11 ha introdotto nuove disposizioni in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo di cui all'art.19 del DPR n.602/73.

La norma previgente stabiliva che il contribuente potesse ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, previa domanda da presentare ad Equitalia, in presenza di uno stato di temporanea difficoltà finanziaria ottenendo un massimo di 72 rate mensili. Si decadeva dall'accordo di dilazione in caso di mancato versamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, successive alla prima.

Il decreto Monti ha di fatto modificato l'art.19 del DPR n.602/73 prevedendo che qualora il debitore non sia decaduto dalla dilazione concessa, e dimostri il peggioramento dello stato di difficoltà economica, Equitalia può prorogare tale dilazione per una sola volta per un ulteriore periodo e sino a settantadue mesi.

La norma stabilisce inoltre che "In tal caso (nel caso cioè di peggioramento dello stato di difficoltà economica), il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno".

Sempre il D.L. n.201/11 ha previsto, all'art.10, co.13-ter, che: "Le dilazioni di cui all'articolo 19, DPR n.602/73, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (6 dicembre 2011), interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'art.2, co.20, del D.L. n.225/10, convertito, con modificazioni, dalla L. n.10/11, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione".

Si tratta della c.d. dilazione "in proroga", che legittima l'agente della riscossione a concedere un'ulteriore dilazione a quei contribuenti che sono decaduti da una dilazione precedente, sempre che possano dimostrare lo stato di difficoltà economica e sempre che la dilazione fosse già in essere alla data del 6 dicembre 2011.

Il comma 13-decies elimina poi l'obbligo di **prestazione di garanzia** per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione. Viene, difatti, modificato l'art.3-bis, del D.Lgs. n.462/97 con la conseguenza che viene eliminata la previsione che subordinava l'accesso al beneficio alla prestazione di garanzia ove l'importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a cinquantamila euro.

In tema di **decadenza** viene stabilito che: "Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al co.3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo".

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Quindi nel caso in cui la prima rata non sia versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito dei controlli ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente il contribuente decade dalla dilazione. In tal caso l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni è iscritto a ruolo al netto di quanto già versato.

Inoltre il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporterà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione per ritardato od omesso versamento pari al trenta per cento dell'importo non versato. È possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso.

Importante novità è stata introdotta anche in tema di **cessione dei beni pignorati**, in particolare il decreto in commento al co.13-*terdecies*, prevede che nel caso in cui, per far fronte ai debiti tributari sia necessario vendere i beni pignorati o ipotecati, il contribuente, potrà provvedervi in prima persona, tuttavia sarà l'agente della riscossione ad incassare direttamente il corrispettivo, rimborsando l'eventuale eccedenza rispetto al debito nei 10 giorni successivi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016